



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

68/2015
Maggio/8/2015 (*)
Napoli 19 Maggio 2015

Il Ministero, con la Nota prot. n. 7127 del 28 aprile 2015, ha precisato che ai fini del computo della quota del 20% relativo alla sospensione dell'attività per lavoro nero e della conseguente sospensione dell'attività imprenditoriale, gli amministratori che rivestano esclusivamente cariche sociali non vanno computati nell'organico tra i così detti "lavoratori in nero". A differenza di questi ultimi, andranno computati i soci lavoratori che non si occupino della gestione o dell'amministrazione dell'azienda.

Come noto, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, i **requisiti** per la **sospensione dell'attività imprenditoriale** sono individuati:

- ***nell'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;***
- ***in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.***

Orbene, ciò premesso il Ministero del Lavoro con la Nota prot. n. 7127 del 28 aprile 2015 in risposta a specifico quesito, ha chiarito che ***i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non vanno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente occupati ai fini dell'adozione del provvedimento di***

sospensione in questione. In sintesi, gli stessi non devono considerarsi computabili ai fini del superamento del limite massimo del 20% relativo alla sospensione dell'attività per lavoro nero.

CHIARIMENTI NOTA MINISTERO DEL LAVORO

La nota Ministeriale prende a riferimento l'art. 14 del Dlgs n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), così come modificato dal Dlgs n. 106/2009.

Infatti, unicamente nell'ipotesi di lavoro irregolare, il **D.lgs. n. 106/2009, con l'art. 11**, comma 1, lett. e) **ha introdotto**, nel medesimo art. 14, il comma *11-bis*, **una deroga** alla adozione del provvedimento di sospensione **qualora il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa.**

Riportandosi a precedenti documenti di prassi, nello specifico le **circolari n. 30/2008 e 33/2009**, il Ministero del Lavoro nella nota in esame ricorda che per quanto riguarda in primo luogo l'individuazione dei lavoratori "in nero", devono considerarsi tali oltre quelli ritenuti, seppure di fatto, nella forma subordinata, anche tutti i soggetti comunque riconducibili nell'ampia nozione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del TU rispetto ai quali non si sia proceduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che, pur risultando indicati nella visura presso la Camera di Commercio, in quanto titolari di cariche societarie, svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo.

Da tale indicazione vi è l'automatica computabilità, nel novero dei "lavoratori", dei soci, anche investiti di particolari poteri, che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa.

Relativamente alla definizione di "lavoratore" il Ministero ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, **lavoratore è definito** la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione** [...] Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;".

Da quanto sopra riportato, se ne deduce, puntualizza il Ministero, che la persona del lavoratore, si pone in una posizione di alternatività all'interno dell'organizzazione aziendale rispetto a quella del datore di lavoro, senza con ciò alterare la figura del socio lavoratore, che presta la sua attività per conto della società, il quale pertanto non muta la prospettiva di una necessaria dissociazione tra la figura, appunto, del lavoratore e quella del datore di lavoro.

Per tutto quanto sopra, il Ministero conclude che sembra pertanto corretto porre in evidenza ***la sostanziale diversità che intercorre tra coloro che, prestando attività lavorativa a favore dell'impresa, rivestono la carica di amministratori, e sono dotati, pertanto, dei tipici poteri datoriali, e chi invece, pur appartenendo alla compagine societaria, non dispone di tali poteri gestori.***

Nel primo caso, come sopra evidenziato, non sussiste la necessaria dissociazione tra le figure di datore e prestatore di lavoro e, pertanto, non è possibile computare tali soggetti nella categoria dei "lavoratori", ai fini richiesti dalla legge.

Pertanto, ***i soci amministratori che prestano attività lavorativa in azienda non andranno computati nel calcolo della percentuale dei lavoratori complessivamente "occupati" ai fini della adozione del provvedimento di sospensione.***

Ne consegue che, tale esclusione opera anche nell'eventualità in cui venga rilevata la presenza di un solo lavoratore "in nero" alla luce di quanto previsto all'art. 14 comma 11-bis del D.lgs. n. 81/2008 con conseguente inapplicabilità del provvedimento di sospensione.

Per contro, ***i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici, dovranno essere computati agli effetti di cui sopra.***

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(* Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC